Proposta di legge A.C. 1524 del 23 gennaio 2019 recante "Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori"

OSSERVAZIONI SUL TESTO DELL'ARTICOLO 1

On Sig. Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

On.li Componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Ringraziando per l'invito ricevuto, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni in merito alle proposte di modifica della fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) previste all'art. 1 della Proposta di legge in oggetto.

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sulla portata applicativa della fattispecie di atti persecutori vigente; 2. Sull'allargamento del novero delle condotte al fatto di chi "percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina" la vittima; 3. Vi sono fatti di "mobbing" e di "bullismo" che sfuggono alle maglie del diritto penale vigente? 4. Sulla circostanza aggravante delle "finalità discriminatorie"; 5. Sulla circostanza attenuante se il fatto è commesso "da un minorenne, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".

1. Alcune considerazioni preliminari sulla portata applicativa della fattispecie di atti persecutori vigente

Il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nella sua attuale conformazione si presenta come fattispecie d'evento a forma vincolata, nel senso che per la sua realizzazione è necessaria la verificazione di almeno uno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma ("cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura"; "ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva"; "costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"), quale conseguenza della reiterazione di condotte di minaccia o di molestia.

In realtà, la condotta descritta dalla norma è tutt'altro che vincolata.

Infatti, se la minaccia è un tipo di condotta dai contorni sufficientemente definiti (così qualificandosi la "rappresentazione di un male ingiusto la cui verificazione dipende dall'agente"), il concetto di "molestia" è tutt'altro che stringente. Anzi, se guardiamo alla fattispecie di cui all'art. 660 c.p. ("Molestia o disturbo alle persone"), dobbiamo concludere che per il nostro legislatore la "molestia" più che una condotta è un evento, che può essere cagionato da un qualsiasi comportamento capace di arrecare un

turbamento nella vittima. Proprio in tal senso si è tradizionalmente espressa la giurisprudenza che ha fatto applicazione della fattispecie contravvenzionale (Cass., 9.3.2009, A.G., DeJure; FLICK, Molestia o disturbo alle persone, Enciclopedia del Diritto, 1976, XXVI) e nello stesso solco si è da subito inserita anche la giurisprudenza in materia di atti persecutori (Cass., 1.12.2010, R.R., in DeJure).

Se così è, allora il reato di cui all'art. 612 bis c.p. deve essere letto come fattispecie che punisce chiunque, con minacce reiterate o con qualunque altro comportamento reiterato che arreca turbamento alla persona, cagiona uno dei tre eventi previsti dalla norma.

La scelta del legislatore di fare ricorso a un concetto così generico qual è la molestia appare, peraltro, tutt'altro che casuale.

L'esperienza in materia di stalking, infatti, si caratterizza per un'estrema varietà di modi attraverso cui l'agente attua la propria campagna persecutoria, sicché molto opportunamente il legislatore del 2009 ha congegnato una norma incriminatrice capace di adattarsi alla fantasia perversa degli "stalker", intercettando qualunque modalità realizzativa del reato.

La varietà della casistica che ritroviamo nella giurisprudenza penale conferma la bontà della soluzione legislativa: oltre ai casi "classici" di persecuzione originati da rapporti sentimentali interrotti o mai iniziati, o diretti verso oggetti del desiderio irraggiungibili, la norma è stata applicata in vicende "condominiali" (Cass., 7.4.2011, n. 20895, in *DeJure*; Gip Padova, 15.2.2013, in *DeJure*), a casi consumati in ambienti lavorativi (Trib. Taranto, 11.2.2014, in *Diritto penale contemporaneo*, 22.6.16) e, di recente, proprio anche a casi di bullismo in ambito scolastico (Cass., 8.6.17 n. 28623, in *DeJure*), per i quali può ben anche trovare applicazione l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 ter c.p. (sul punto si tornerà di seguito, al § 3).

Maggiori problemi nella prassi applicativa hanno – almeno inizialmente – posto, invece, i tre eventi alternativi, descritti dal legislatore col ricorso a concetti tutt'altro che stringenti: che cosa significa che lo stato d'ansia o di paura deve essere "grave", o che il timore deve essere "fondato"? Quando l'alterazione delle abitudini di vita assume rilevanza penale ai sensi della norma in esame? È sufficiente a integrare la fattispecie un minimo mutamento delle abitudini di vita (per esempio, la scelta di un percorso diverso da quello solitamente seguito per raggiungere la scuola), magari dovuto al fastidio provocato da uno scocciatore più che alla paura o al timore ingenerati da un persecutore?

La lettera della norma non aiuta certo l'interprete a risolvere questi dilemmi.

Cionondimeno, la giurisprudenza ha saputo, nel giro di qualche anno, consolidarsi attorno a un'interpretazione della fattispecie così riassumibile: si ha stalking ogni qual volta la condotta reiterata dell'agente appare al giudice, sulla base di massime di esperienza, idonea a ingenerare un turbamento nella vittima, e nel processo è stata assunta la prova (anche solo attraverso la testimonianza della vittima stessa) che nel caso di specie tale turbamento vi è effettivamente stato.

Insomma, la giurisprudenza tendenzialmente non riconosce alcuna pratica rilevanza ai concetti di "gravità" o "fondatezza", accontentandosi di registrare l'esistenza di un turbamento nella vittima provocato dall'agente; mentre tende a considerare rilevanti i mutamenti di abitudini di vita, indotti dal persecutore, quando siano l'effetto di comportamenti che hanno ingenerato nella vittima non mero fastidio, ma – di nuovo – una qualche forma di turbamento (in tal senso, si vedano Cass. 29.4.2014, n. 24021, in *DeJure*; Cass. 26.9.17, n. 49681, in *DeJure*; Cass. 14.9.17, n. 57704, in *DeJure*). Né ha avuto successo la tesi – sostenuta dalla dottrina – secondo cui quanto meno lo "stato d'ansia o di paura" avrebbe dovuto essere fatto oggetto nel processo di un accertamento

tecnico di natura medico-scientifica (contro questa interpretazione, v. Cass., 9.5.2012, G.G., in *DeJure*).

La Corte costituzionale, investita nel 2014 di una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto pressoché tutti gli elementi della fattispecie, si è pronunciata nel senso della piena conformità della norma al dettato costituzionale, avallando la morfologia che il reato aveva ormai assunto nel diritto vivente (C. cost., 11.6.14, n. 172).

2. Sull'allargamento del novero delle condotte al fatto di chi "percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina" la vittima

La Proposta di legge prevede che il fatto tipico del reato venga arricchito, sul piano della condotta, introducendo ulteriori modalità realizzative, alternative alla minaccia e alla molestia reiterate, così da colpire comportamenti che oggi cadrebbero al di fuori dell'area coperta dalla fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. e che, invece, sarebbero meritevoli di essere qualificati e sanzionati quali atti persecutori.

Ebbene, senza voler entrare in alcun modo in valutazioni di politica criminale, senz'altro di esclusiva competenza del legislatore, a parere di chi scrive i fatti che la riforma mira a portare all'interno della portata applicativa della fattispecie, modificandone in senso estensivo il fatto tipico, sono già oggi sussumibili sotto la norma incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. in vigore.

2.1. Come rilevato sopra, l'intrinseca libertà di forma della condotta delle "molestie reiterate" consente già oggi di qualificare come atti persecutori, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., il fatto di chi, per esempio, ponga in essere una campagna persecutoria contro la vittima fatta di *percosse* e *ingiurie*, comportamenti che, purtroppo, sono senz'altro ricorrenti nel modus operandi degli stalker, e che, infatti, vengono frequentemente valorizzati nelle motivazioni delle sentenze di condanna per atti persecutori. Né si rinviene alcun limite nella lettera della norma che impedisca di qualificare come persecutorio il comportamento di chi, con *condotte diffamatorie reiterate*, che pregiudicano gravemente la reputazione della vittima nel proprio contesto sociale, costringa il diffamato, per esempio, a cambiare istituto scolastico.

A ben vedere, poi, con la modifica che viene proposta, fatti oggi sussumibili sotto fattispecie diverse e concorrenti potrebbero essere puniti solo quali ipotesi di atti persecutori, la norma incriminatrice nella nuova formulazione finendo per assorbire interamente il disvalore dei reati di percosse e di diffamazione. Col che, in definitiva, l'autore del reato riceverebbe un trattamento sanzionatorio di favore. Se oggi, infatti, è senz'altro sostenibile che le percosse concorrano (ex art. 81 c.p.) con gli atti persecutori, stante la diversa oggettività giuridica dei due delitti, laddove le percosse fossero annoverate fra le modalità di realizzazione del reato di stalking, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 84 c.p. o, se si preferisce, ci troveremmo in presenza di un'ipotesi di concorso apparente di norme, dal momento che sarebbe difficile negare che il nuovo reato di atti persecutori – annoverando fra i suoi nuovi elementi costitutivi le percosse reiterate – tuteli non solo la tranquillità individuale, ma anche l'integrità fisica della vittima, così assorbendo il disvalore del reato di cui all'art. 581 c.p. Lo stesso dicasi per la diffamazione.

2.2. Per quanto riguarda, poi, le nuove ipotesi di realizzazione del reato attraverso l'umiliazione o l'emarginazione della vittima, di cui viene proposta l'introduzione, forse è più corretto ritenere che ci troviamo in presenza di due eventi intermedi, più che di nuove condotte. La nuova norma, quindi, dovrebbe essere letta come incriminazione del fatto di chi, in qualunque modo, induca, innanzitutto, nella vittima uno stato di umiliazione o un senso di emarginazione, da cui poi derivi uno stato di ansia o di paura, ovvero un timore per la propria incolumità, o che induca la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. Ipotesi, quelle qui contemplate dai proponenti la legge, che riflettono senz'altro una terribile e purtroppo tutt'altro che rara fenomenologia, ma che, proprio per il drammatico impatto che possono produrre sulla psiche della vittima, non sfuggono affatto alla portata applicativa della fattispecie di atti persecutori oggi vigente.

Se il concetto di molestia, infatti, è ricostruito dalla giurisprudenza in termini così ampi da ricomprendere qualunque comportamento ingenerante uno stato di turbamento nella vittima, a maggior ragione devono ritenervisi compresi comportamenti che conducono la vittima a sentirsi umiliata ed emarginata dal proprio gruppo di appartenenza.

3. Vi sono fatti di "mobbing" e di "bullismo" che sfuggono alle maglie del diritto penale vigente?

Anche allargando l'analisi ai fenomeni criminali del "mobbing" e del "bullismo" nel loro complesso, non emergono – a parere dello scrivente – lacune irragionevoli che richiedano un intervento in senso estensivo sul diritto penale vigente.

3.1. Quanto ai fatti di mobbing, va rilevato che pacificamente la giurisprudenza sussume sotto la fattispecie di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (art. 572 c.p.) le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente, al fine di determinarne l'emarginazione, quando s'inquadrino nel contesto di un rapporto che per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro – comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare.

Considerato che la fattispecie in questione è punita da due a sei anni di reclusione (quindi più gravemente del delitto di atti persecutori), per i fatti che rientrano nella definizione elaborata dalla giurisprudenza una modifica dell'art. 612 bis c.p. sarebbe del tutto ininfluente, continuando tali fatti a dover essere puniti ai sensi della più grave fattispecie di maltrattamenti.

Diverso il caso in cui il fatto di mobbing avvenga al di fuori di un contesto lavorativo dotato delle caratteristiche indicate dalla giurisprudenza, ovvero quando il fatto sia consumato da lavoratori di "pari grado" rispetto alla vittima, dal momento che in tali casi ci muoviamo al di fuori dei confini della fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Dobbiamo allora chiederci se un fatto di mobbing non sussumibile sotto il delitto di maltrattamenti possa essere sussunto sotto la fattispecie di atti persecutori oggi vigente.

La giurisprudenza ha dato risposta affermativa: il Tribunale di Taranto – sentenza dell'11.2.2014, già richiamata sopra – ha condannato ai sensi dell'art. 612 bis cp, a fronte di un'imputazione ex art. 572 cp, i superiori di un operaio che, a seguito delle prevaricazioni subite, aveva sviluppato un grave e perdurante stato d'ansia.

Sebbene la decisione del giudice tarantino sia ad oggi isolata, non vi sono ragioni tecniche per escludere che ipotesi di mobbing non integranti il delitto di maltrattamenti possano essere ricondotte alla diversa fattispecie di atti persecutori, ove naturalmente sia dimostrato (proprio come nel caso ora ricordato) che la condotta persecutoria ha cagionato almeno uno dei tre eventi previsti dalla norma.

3.2. A simili conclusioni si deve giungere anche con riferimento al fenomeno del bullismo, cui la stessa Organizzazione mondiale della sanità espressamente ricollega misurabili effetti in termini di morbilità e mortalità per le vittime.

In particolare, l'OMS ha rilevato che le vittime di bullismo, soprattutto in ambiente lavorativo o scolastico, hanno una maggiore probabilità di sviluppare sintomi di tipo psicosomatico, una maggior tendenza a fuggire da casa, all'assenteismo, all'abuso di alcool e di droghe, all'autolesionismo, alla depressione, a problemi di natura cardiovascolare, al suicidio.

Insomma, l'OMS attribuisce senza dubbio al fenomeno del bullismo (tanto lavorativo, quanto scolastico) conseguenze anche molto gravi di natura psicologica per la vittima.

Correttamente, quindi, la nostra giurisprudenza ha già punito fatti di bullismo in ambienti scolastici come altrettante ipotesi di atti persecutori: Cass. 28623/17 (citata sopra) ha confermato la condanna ai sensi dell'art. 612 bis c.p. – intervenuta in primo grado e già confermata dall'appello – di quattro minori per la persecuzione ai danni di un compagno di scuola, che aveva generato nella vittima uno stato di soggezione psicologia integrante l'evento di grave e perdurante stato d'ansia richiesto dalla fattispecie.

Anche in questo caso – come per il fatto di mobbing deciso dal Tribunale di Taranto – i precedenti sono tutt'altro che numerosi, eppure non si ravvisano ostacoli normativi alla sussunzione di fatti di bullismo sotto la fattispecie di atti persecutori oggi vigente, purché le condotte reiterate abbiano causato uno dei tre eventi previsti dalla norma.

Naturalmente, ciò non significa che qualunque fatto di bullismo integri un fatto di stalking.

Atti di mobbing o di bullismo che non abbiano cagionato nessuno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma non sono, infatti, punibili ai sensi dell'art. 612 bis c.p., ma d'altra parte continuerebbero a non esserlo anche se la fattispecie fosse modificata come previsto dall'art. 1 della Proposta di legge in esame.

4. Sulla circostanza aggravante delle "finalità discriminatorie"

In base alla Proposta di legge, il comma 3 dell'art. 612 bis c.p., che prevede un aggravamento di pena fino alla metà in presenza di talune circostanze, dovrebbe essere arricchito di un'ulteriore ipotesi, per il caso in cui il fatto sia commesso "con finalità discriminatorie" (art. 1, lett. b, n. 2, della Proposta di legge).

La previsione appare pleonastica.

L'art. 604 ter c.p. (dove trova oggi collocazione, per effetto del d.lgs. 21/2018, la disposizione di cui al previgente art. 3 d.l. 122/1993, conv. in l. 205/1993) prevede un aggravamento della pena fino alla metà per qualunque reato, punibile con pena diversa dall'ergastolo, commesso per "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso [...]".

Ne consegue che già oggi un fatto di stalking che sia commesso con finalità discriminatorie comporta un aggravamento della pena fino alla metà.

Anzi, in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art. 604 ter c.p., l'aggravante in parola si applica sempre, anche in presenza di circostanze attenuanti (diverse da quella di cui all'art. 98 c.p.), essendo esclusa dal giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.

L'introduzione della *nuova circostanza aggravante al co. 3 dell'art. 612 bis c.p.*, pertanto, non prevedendo analoga esclusione, ma essendo al contempo ipotesi speciale rispetto a quella di cui all'art. 604 ter c.p., *avrebbe l'effetto di rendere l'aggravante della finalità discriminatoria per i fatti di stalking sempre bilanciabile con eventuali attenuanti concorrenti.* Si tradurrebbe, in altre parole, in una disposizione di favore per il reo.

5. Sulla circostanza attenuante se il fatto è commesso "da un minorenne, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato"

La formulazione ricalca quella dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p., salvo prevedere una riduzione maggiore della pena (fino alla metà, anziché fino a un terzo) e non fissare alcun limite temporale entro il quale l'autore del reato deve attivarsi per poter beneficiare dello sconto di pena (l'attenuante comune, al contrario, opera solo ove l'agente si attivi "prima del giudizio").

Sarebbe forse opportuno prevedere anche per questa ipotesi un limite temporale, così da evitare iniziative opportunistiche e ormai di fatto tardive da parte del reo, che verrebbero però senz'altro valorizzate pretestuosamente nel processo.

Per coerenza sistematica con la previsione di cui all'art. 62 n. 6, il limite potrebbe essere quello anteriore all'apertura del giudizio.

Milano, 13 settembre 2019

Avy. Alfio Valsecchi

Dottore di ricerca in diritto penale

Avvocato del Foro di Milano